

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2013

che istituisce un gruppo di esperti della Commissione denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione»

(2013/C 120/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 ⁽¹⁾, la Commissione ha presentato un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale. La comunicazione è corredata di due raccomandazioni, una sulla pianificazione fiscale aggressiva ⁽²⁾ e l'altra concernente misure volte a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale ⁽³⁾. Questi temi assumono attualmente particolare rilevanza, come ha anche sottolineato il Parlamento europeo nella risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscale ⁽⁴⁾.
- (2) Conformemente alla raccomandazione sulla pianificazione fiscale aggressiva, gli Stati membri dovrebbero adottare una norma generale antiabuso in base alla quale dovrebbero ignorare le costruzioni artificiali poste in essere essenzialmente a fini di evasione fiscale e applicherebbero invece le normative fiscali nazionali facendo riferimento alla «sostanza economica» effettiva. La raccomandazione esorta inoltre gli Stati membri a inserire nelle convenzioni contro la doppia imposizione una clausola intesa a prevenire una forma specifica di doppia non imposizione.
- (3) La raccomandazione concernente misure destinate ad incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale prevede criteri che consentono di individuare i paesi terzi che non soddisfano tali norme minime. Prevede inoltre una serie di misure che gli Stati membri possono adottare nei confronti di tali paesi terzi e a favore dei paesi terzi che rispettano tali norme o si sono impegnati a farlo.
- (4) È importante che tali raccomandazioni siano attuate il più ampiamente possibile in modo tale da trarre vantaggio da tutte le esperienze, competenze e opinioni in materia. Inoltre è opportuno che tali contributi arricchiscano anche la relazione che la Commissione si è impegnata a pubblicare entro la fine del 2015, riguardante l'applicazione delle suddette raccomandazioni, e che vadano altresì a beneficio dei lavori successivi della Commissione nel settore in questione.
- (5) Nella comunicazione sulla doppia imposizione nel mercato unico ⁽⁵⁾, la Commissione ha concluso che avrebbe valutato i potenziali vantaggi di istituire un forum dell'UE

sulla doppia imposizione, ossia un gruppo di esperti per discutere le difficoltà inerenti a questo tema. Tenendo conto della loro importanza per il funzionamento del mercato interno, è chiaro che tali questioni dovrebbero essere regolarmente discusse in un gruppo di esperti. Inoltre le risposte alla consultazione pubblica della Commissione su esempi concreti e possibili soluzioni per contrastare la doppia non imposizione hanno evidenziato che, da un punto di vista pratico, la doppia non imposizione e la doppia imposizione sono spesso collegate e non dovrebbero pertanto essere trattate separatamente. Dato che la doppia non imposizione è di per sé connessa con la pianificazione fiscale aggressiva — uno dei temi cui si è fatto riferimento — è opportuno affrontare la doppia imposizione nello stesso gruppo di esperti, vale a dire la presente piattaforma.

- (6) La piattaforma deve consentire un dialogo in questi settori in cui si scambiano esperienze e conoscenze e si ascoltano i pareri di tutti i soggetti interessati.
- (7) È opportuno che la piattaforma sia presieduta dalla Commissione e sia composta da rappresentanti delle autorità tributarie degli Stati membri, da organizzazioni che rappresentano le imprese o la società civile e da operatori in ambito fiscale.
- (8) Occorre stabilire disposizioni relative alla diffusione delle informazioni da parte dei membri della piattaforma.
- (9) I dati personali devono essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti denominato «Piattaforma sulla buona governance fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione» (in appresso «la piattaforma»).

Articolo 2

Funzioni

La piattaforma sarà incaricata delle seguenti funzioni:

⁽¹⁾ COM(2012) 722.⁽²⁾ C(2012) 8806 final.⁽³⁾ C(2012) 8805 final.⁽⁴⁾ P7_TA(2012)0030.⁽⁵⁾ COM(2011) 712 definitivo.⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- a) promuovere il dialogo tra imprese, società civile ed esperti delle autorità tributarie nazionali su temi relativi alla buona *governance* in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione. Il termine buona *governance* in materia fiscale riguarda la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale;
- b) comunicare alla Commissione le informazioni utili ad individuare le priorità in tali settori e a scegliere i mezzi e gli strumenti idonei a compiere progressi nel loro ambito;
- c) contribuire ad applicare ed attuare nel miglior modo possibile le suddette raccomandazioni della Commissione, individuando le questioni tecniche e pratiche potenzialmente rilevanti in quest'ambito, nonché le possibili soluzioni;
- d) trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti al fine di elaborare la relazione sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti le misure destinate ad incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale e di pianificazione fiscale aggressiva;
- e) discutere gli spunti pratici suggeriti dalle autorità tributarie, nonché dalle imprese, dalla società civile e dagli operatori in ambito fiscale e studiare possibili modalità volte ad affrontare con maggior efficienza le difficoltà attuali in materia di doppia imposizione che incidono sul buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare la piattaforma su qualsiasi questione relativa alla buona *governance* in materia fiscale, alla pianificazione fiscale aggressiva e alla doppia imposizione.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1. La piattaforma comprende un massimo di 45 membri.
2. Possono essere membri della piattaforma:
 - a) le autorità tributarie degli Stati membri;
 - b) fino a quindici rappresentanti di imprese, società civile e organizzazioni di operatori in ambito fiscale.
3. Le autorità tributarie di ciascuno Stato membro designano un rappresentante fra i funzionari incaricati della tassazione transfrontaliera, che si concentrerà in particolare sulla lotta alla pianificazione fiscale aggressiva.
4. In seguito a un invito a presentare candidature, il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale designa le organizzazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), che hanno competenze nei settori elencati all'articolo 2 e hanno presentato la propria candidatura.
5. Nella risposta all'invito a presentare candidature, le organizzazioni designano un rappresentante e un supplente al fine di sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento. Il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può rifiutare il nominativo di un rappresentante o di un supplente proposti da un'organizzazione se il profilo della persona proposta non corrisponde a quello richiesto nell'invito a presentare candidature. In tali casi l'organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

6. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

7. Le organizzazioni sono nominate per tre anni, a meno che non siano sostituite o escluse in virtù del paragrafo 9. Il mandato delle organizzazioni può essere rinnovato dopo che queste abbiano risposto ad un ulteriore invito a presentare candidature.

8. Le organizzazioni ritenute idonee, ma non nominate, possono figurare in un elenco di riserva, valido per tre anni, cui la Commissione può attingere per le sostituzioni.

9. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, lettera b), o i loro rappresentanti possono essere sostituiti o esclusi per la parte restante del loro mandato nei seguenti casi:

- a) l'organizzazione, o il suo rappresentante, non è più in grado di contribuire efficacemente ai lavori della piattaforma;
- b) l'organizzazione, o il suo rappresentante, non rispetta le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) l'organizzazione, o il suo rappresentante, presenta le dimissioni;
- d) ove ciò risulti auspicabile per mantenere una rappresentanza equilibrata dei rispettivi settori di competenza e di interesse.

Al fine di affrontare le situazioni di cui al primo comma, il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale può, se del caso, designare un sostituto attingendo dall'elenco delle organizzazioni di riserva di cui al paragrafo 8, oppure invitare un'organizzazione a nominare un altro rappresentante o un altro supplente.

10. I nomi delle organizzazioni e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e altre entità analoghe (in prosieguo il «registro»), nonché su un apposito sito web.

11. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1. La piattaforma è presieduta dal direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale o dal suo rappresentante.
2. Con l'accordo della presidenza, la piattaforma può istituire sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla piattaforma stessa. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.
3. Il presidente può, su base ad hoc, invitare esperti esterni con competenze specifiche su una questione all'ordine del giorno a partecipare ai lavori della piattaforma o di un suo

sottogruppo. Il presidente può inoltre invitare in qualità di osservatori persone fisiche o organizzazioni, come definite nella norma 8, punto 3, delle norme orizzontali per i gruppi di esperti ⁽¹⁾, nonché rappresentanti di paesi candidati. Possono, in particolare, essere invitati in qualità di osservatori rappresentanti di paesi candidati all'adesione e di organizzazioni internazionali.

4. I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti a rispettare gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e da altre norme pertinenti dell'Unione, nonché le disposizioni riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui all'allegato del regolamento interno della Commissione ⁽²⁾. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

5. Le riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma nei locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono essere coinvolti e partecipare alle riunioni della piattaforma e dei suoi sottogruppi.

6. La piattaforma adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti.

7. La Commissione pubblica tutti i documenti relativi alle attività svolte dalla piattaforma (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) nel registro o mediante un link dal registro verso il corrispondente sito web. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un

interesse pubblico o privato, definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽³⁾, tale documento non deve essere pubblicato.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività della piattaforma non sono retribuiti per i servizi resi.

2. La Commissione rimborsa, in base alle proprie disposizioni interne, le spese di viaggio e, ove necessario, quelle di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della piattaforma.

3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica per tre anni.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Comunicazione del presidente alla Commissione — *Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register* (Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico, non tradotta in italiano) C(2010) 7649 definitivo.

⁽²⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.